

CICLO FORMAZIONE
IL ROSSO E IL VERDE

LA BONIFICA E LA RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE

ELENA MAZZONI



Edizione GIO.CO.

Scaricabili gratuitamente su
www.giovanicomunisti.it

**Il contenuto di questa dispensa, è realizzato da Elena Mazzoni,
Responsabile Nazionale Ambiente del PRC.**

A cura del Dipartimento Formazione delle/dei
Giovani Comuniste-i

Edizioni GIO.CO.

Indice

- I. La bonifica e la riparazione del danno ambientale pag. 4
 - Principi e campo di applicazione pag. 5
 - Il sito contaminato e potenzialmente contaminato pag. 6
 - Procedimento di bonifica pag. 8
 - Stato attuale bonifiche pag. 12

- II. INDISTRUTTIBILE: IL FILM, LA FIBRA MINERALE, LA FORZA DI CHI LOTTA, IL RICORDO DI ANNA pag.13

La bonifica e la riparazione del danno ambientale

Nel riordino della disciplina ambientale, il TUA ha rielaborato anche la disciplina bonifica dei siti contaminati, abrogando l'art. 17, D.Lgs. n. 22/1997 (cosiddetto "decreto Ronchi") e le sue norme applicative, D.M. n. 471/1999.

Con il decreto Ronchi furono fissati i valori limite per gli inquinanti, scandite le varie fasi del procedimento, attribuite le competenze e stabilite le regole tecniche.

In precedenza era l'art. 18, legge n. 349/1986 sul risarcimento del danno ambientale, a regolare la materia.

In forza di questa disposizione, il risarcimento del danno all'ambiente (suolo, sottosuolo, acque, aria) doveva avvenire, principalmente, **in forma specifica**, attraverso il ripristino dello status quo, o in subordine **per equivalente**, mediante il pagamento di una somma di denaro nella quale si doveva tenere conto non solo dei costi di ripristino, ma anche del vantaggio conseguito dal trasgressore e della gravità della colpa.

L'obbligo di realizzare un intervento di bonifica integra, dunque, nel lessico civilistico e quantomeno a partire dal 1986, il risarcimento in forma specifica in favore dello Stato per il danno arrecato all'ambiente quale conseguenza di un fatto illecito extracontrattuale.

Nel 2006, con il TUA, il procedimento di bonifica venne collocato nel titolo V, parte IV del decreto, quella della disciplina sui rifiuti, e articolato in 15 articoli e 5 allegati, oltre agli articoli relativi alle disposizioni transitorie e finali (art. 265 e art. 266).

Il D.Lgs. n. 152/2006 recepì, però, come per altri argomenti, alcune direttive europee e tra queste la 2004/35/Ce sul risarcimento del danno ambientale, le cui disposizioni andarono a occupare la parte VI del decreto.

Purtroppo, la mancanza di coordinazione tra le norme, è uno degli enumerati difetti del TUA e a causa di questo, per anni, si è continuato a parlare di

“bonifica” e di “risarcimento del danno all’ambiente” come se si trattasse di strumenti predisposti a tutela di beni e interessi diversi, laddove, evidentemente, così non è.

Si pose rimedio al difetto di coordinamento nel 2013, con l’art. 298-bis, introdotto con la legge n. 97/2013, in apertura della parte VI del TUA, che mira a realizzare il necessario raccordo tra le due parti stabilendo che, i principi in tema di risarcimento del danno ambientale, di cui alla parte VI, trovano applicazione al procedimento di bonifica disciplinato nella parte IV.

Ovviamente, la coincidenza degli obiettivi di tutela non comporta che qualunque intervento di bonifica elimini, solo perché tale, un eventuale danno ambientale.

Può, infatti, permanere, dopo la bonifica, un danno residuo tutte le volte in cui non sia stato possibile ritornare pienamente allo status quo.

Allo stesso modo, si parla di perdite temporanee nei casi in cui, nel tempo necessario per arrivare al pieno ripristino, “le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto”, punto 1, allegato 3 alla parte VI del D.Lgs. n. 152/2006.

Anche in questi casi, sebbene la riparazione sia stata piena, una quota di danno ambientale – le perdite temporanee – resta, comunque, da risarcire separatamente. Date queste premesse, il tema della bonifica e quello del risarcimento del danno all’ambiente, ispirati entrambi al principio “chi inquina paga”, impongono una trattazione congiunta.

Principi e campo di applicazione

Gli articoli 239 e seguenti disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di

sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

Le disposizioni in materia di bonifica non si applicano:

- a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del decreto;
- b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

Il legislatore ha chiaramente affermato che, le operazioni di bonifica, o meglio le operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, debbono essere eseguite in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga” che, essendo introdotto anche formalmente, con il TUA, in recepimento della direttiva comunitaria 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, a sua volta fondata sull’art. 174, comma 2, del Trattato istitutivo delle Comunità Europee, proprio in quanto principio, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi.

Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l’accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato.

Il sito contaminato e potenzialmente contaminato

Con l’entrata in vigore del TUA si è passati, per l’individuazione di un sito contaminato, da un criterio meramente tabellare, ad un criterio misto, e cioè, valori tabellari di screening e, ove superati, applicazione dell’analisi assoluta di rischio per individuare se sussiste un rischio concreto ed attuale per la salute dell’uomo e dell’ambiente, e se la conclusione è affermativa si passa ad una ulteriore applicazione dell’analisi assoluta di rischio, per individuare gli obiettivi

di bonifica per i suoli, in funzione del destino d'uso del suolo stesso, e per le acque.

In particolare, in caso di evento accidentale che provochi anche solo un pericolo di inquinamento o in caso di scoperta di una contaminazione storica suscettibile di aggravamento, il responsabile ne deve dare immediata comunicazione alle autorità e, una volta realizzate le misure di prevenzione, deve verificare, con analisi speditive, se nel terreno e nelle acque sotterranee i livelli di sostanze inquinanti siano o meno superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione¹ fissati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V².

La definizione di sito all'art. 240 recita alle seguenti lettere:

a) sito: *“l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”*.

La norma vigente afferma in modo deterministico che un sito è potenzialmente inquinato quando vi è un superamento della CSC, cioè un superamento dei valori tabellari riportati nell'allegato 5, quindi è sufficiente che vi sia un superamento della csr anche per un solo parametro, per fare entrare il sito tra quelli potenzialmente contaminati.

¹ Concentrazioni soglia di contaminazione (csc): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

Concentrazioni soglia di rischio (csr): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

² Nell'allegato al TUA:

- ⑩ la tabella 1 fissa le csc nel suolo e nel sottosuolo, con limiti diversi a seconda della destinazione del sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), ovvero a uso commerciale e industriale (colonna B);
- ⑩ • la tabella 2 contiene i valori di csc per le acque sotterranee.

d) sito potenzialmente contaminato: “un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio”.

e) sito contaminato: “un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio, determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”.

Quindi un sito contaminato è un sito dove si è già accertato un rischio sanitario e ambientale, tramite applicazione della procedura di analisi di rischio, per la quale nell’Allegato 1 del Titolo V si fissano alcuni criteri applicativi.

Procedimento di bonifica

Il procedimento di bonifica deve essere attivato in caso di incidente che determini un potenziale danno all’ambiente o nel caso di scoperta di una contaminazione storica in grado di produrre un aggravamento.

Quanto alle modalità di apertura, le ipotesi sono tre:

1. art. 242, autodenuncia da parte del responsabile dell’inquinamento entro 24 ore dall’evento o dalla scoperta;
2. art. 244, la scoperta e il conseguente ordine da parte della pubblica autorità nei confronti del responsabile;
3. art. 245, la segnalazione da parte del proprietario o del gestore che ha poi la facoltà e non l’obbligo, di proseguire il procedimento.

L’iter prevede, contestualmente alla comunicazione alle autorità, l’attuazione di misure di prevenzione cui segue la già richiamata indagine speditiva per verificare l’effettivo superamento delle csc.

Se il superamento non è confermato, il procedimento si chiude con autocertificazione; in caso contrario, il soggetto procedente dovrà comunicare il superamento indicando le misure di prevenzione ed eventualmente anche le misure di messa in sicurezza d'emergenza già realizzate.

Entro i successivi trenta giorni, lo stesso soggetto presenterà il piano della caratterizzazione che l'ente competente dovrà, previo parere rilasciato dagli altri enti interessati nell'ambito di una conferenza dei servizi, respingere o approvare, se del caso con prescrizioni.

All'approvazione del piano della caratterizzazione seguiranno le indagini in campo e, nei sei mesi successivi, la presentazione dell'analisi di rischio sito specifica che consentirà di stabilire i valori di csr.

Se i valori di csr saranno rispettati, il procedimento si chiuderà e la Conferenza potrà, eventualmente, prescrivere un monitoraggio.

In caso di persistenza del superamento, il procedente, entro sei mesi, presenterà il progetto operativo che potrà essere di bonifica, di messa in sicurezza operativa o di messa in sicurezza permanente.

Il primo intervento da porre in essere, secondo l'art 242, sono le misure di prevenzione, che devono essere adottate non solo dal responsabile dell'inquinamento, ma anche dal proprietario o gestore del sito, la cui funzione è contrastare, nell'immediato, un evento di potenziale contaminazione per impedire che da esso possa derivare un danno.

Data questa funzione, non sembra che le misure di prevenzione possano riguardare contaminazioni storiche nelle quali il danno (l'inquinamento del terreno e/o delle acque) si è già prodotto, né sembra possano integrare interventi tecnici complessi perché, se così fosse, sarebbero incompatibili con gli stretti tempi (24 ore) previsti dalla legge.

La lettera t) dell'art. 240 disciplina gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, M.I.S.E, anche questi da realizzare il prima possibile, presupposto necessari per l'attivazione è infatti una contaminazione repentina.

In parallelo con l'attuazione della M.I.S.E., il soggetto procedente dovrà redigere il piano della caratterizzazione, secondo contenuti e obiettivi riportati nell'allegato 2 al titolo V, includendo:

- le caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle potenziali fonti della contaminazione;
- il grado e l'estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell'ambiente da questo influenzato;
- percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati nello scenario attuale (siti in esercizio) o nello scenario futuro (in caso di riqualificazione dell'area).

Entro sei mesi dall'approvazione del piano della caratterizzazione, il procedente presenterà l'analisi di rischio sanitaria e ambientale sito specifica *“degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto”*.

Tre sono le tipologie di interventi, due definitivi e uno temporaneo di lunga durata.

Il primo intervento definitivo è la **bonifica in senso stretto**, vale a dire *“l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio”*.

Il secondo intervento definitivo è la **messa in sicurezza permanente**, definita come *“l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici”*.

Mentre la bonifica consente di riottenere la piena fruibilità del sito, con la limitazione legata agli usi e alla destinazione, la messa in sicurezza

permanente permette di isolare la fonte primaria (ad esempio, i rifiuti interrati) o quella secondaria (la porzione di matrice contaminata), ma preclude la realizzazione nel sito di qualunque intervento (edilizio o altro) che possa pregiudicare l'efficacia nel tempo di questa misura.

Temporanea, ma di lunga durata è la **messa in sicurezza operativa** che consiste nel mantenimento prolungato degli interventi di M.I.S.E. ammissibili «in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.

Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate».

Eseguiti gli interventi spetterà agli enti competenti certificarne la conformità al progetto approvato.

Il procedimento di bonifica deve essere attivato dal responsabile della contaminazione (art. 242) ed è sempre al responsabile rimasto inerte che la provincia ordinerà di bonificare (art. 244).

Nessun obbligo di bonifica grava, invece, sul proprietario non responsabile.

Questa procedura comporta che l'iter di un procedimento di bonifica veda la sua conclusione solo dopo un tempo che può andare da circa un anno ad oltre dieci, a seconda della complessità delle problematiche di bonifica, dell'estensione dell'area, dei tempi della Pubblica Amministrazione.

Con l'intento di minimizzare tali tempi, con l'art. 13 della Legge 116/14, è stato aggiunto al TUA l'art. 242-bis, che disciplina una procedura semplificata, alternativa al procedimento ordinario, per la bonifica dei terreni contaminati.

La procedura semplificata è applicabile a siti di qualsiasi dimensione e complessità, compresi i Siti di Interesse Nazionale (SIN), ed ha come obiettivo il raggiungimento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) riportate nella già citata Tab. 1 per la matrice suolo.

Tale procedura non è invece applicabile alla matrice acque di falda, per la quale resta infatti fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

Stato attuale bonifiche

Nei 41 SIN, siti di interesse nazionale, ex fabbriche di materiali chimici o amianto, cave, acciaierie, discariche abusive e petrolchimici che per decenni hanno riversato nell'ambiente circostante sostanze tossiche o cancerogene, la bonifica procede a rilento.

In ben 13 Sin su 41 la bonifica dei terreni non era neanche iniziata e negli altri non va affatto meglio, con percentuali di risanamento che non raggiungono il 50% dell'area contaminata.

A questi numeri vanno aggiunti 30000 SIR, siti di interesse regionale, di cui solo il 45% con bonifica completata.

In più abbiamo ancora 80 discariche delle oltre 200 che, nel 2014, ci costarono una procedura di infrazione da 256 milioni di euro.

INDISTRUTTIBILE³: IL FILM, LA FIBRA MINERALE, LA FORZA DI CHI LOTTA, IL RICORDO DI ANNA

³ Il film "Indistruttibile" è visionabile gratuitamente a questo link <https://youtu.be/JBWCd9sWpa4?fbclid=IwAR0UNF-MMc2u8M8ff7eYtl8spOCgXBTx6P0zZC6J5AKyfUsGZWKEFY6xp4>

A Casale Monferrato una ditta della multinazionale Eternit ha celebrato nel secolo scorso un prospero matrimonio, durato ottant'anni, tra il cemento e l'amianto (o asbesto), materiale tradizionalmente considerato "indistruttibile". Ma gli operai della ditta, che hanno lavorato duramente e con pochi diritti per rendere possibile la cerimonia, e i cittadini di Casale, invitati alle nozze con promesse di sviluppo e ricchezza, non erano stati informati che il conto era a carico loro e si pagava con la malattia e la morte, a causa delle fibre di amianto

di Michele Citoni, giornalista pubblicista, comunicatore istituzionale, filmmaker, attivista e ambientalista.

Ha lavorato nell'informazione radiofonica e collaborato con testate periodiche.

Partecipa a progetti di ricerca sulla storia contemporanea, le scienze del territorio, l'ecologia politica, i movimenti sociali. Realizza documentari come indipendente, con i quali ha partecipato a numerosi festival internazionali.

“Anche le cose brutte...m’ha dato la forza di lottare sempre, per tutto, perché se non si lotta non si ottiene niente. In qualunque forza, nella minima forza, non mai stare fermi e sempre cercare di migliorare...ma con le lotte, perché senza lotte per me non si ottiene niente. E sono sempre disposta a fare qualunque cosa...nel fin di bene a lottare...ecco, per me m’ha dato la forza, quella forza lì. Sarà magari una soddisfazione un po’ magra, diciamo, però la trovo giusto così.”

Anna Giovanola Scaiola, 2003 - Questa testimonianza è contenuta nel mio documentario "Indistruttibile". Il 10 dicembre al processo di Torino Anna non c'era: ci ha lasciati il 19 maggio.

Nonostante tutto capita ancora di sentir dire che “il progresso esige un prezzo”. Ma non credo che qualcuno avrebbe il coraggio di presentarsi con un tale repertorio ideologico a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Il Novecento, a Casale, è scritto nel cemento: qui fu prodotto, a partire dal 1876, il primo cemento Portland naturale italiano e la cittadina mantenne il ruolo di capitale nazionale del settore fino agli anni '70.

Questo primato, già di per sé non privo di conseguenze sanitarie per i lavoratori esposti, si consolidò allorché l'ingegnere Adolfo Mazza, acquistò il brevetto

sparse nell'aria. Qualcuno sapeva, ma ha preferito il silenzio per non rovinare la festa. Il film è basato sulla memoria dei lavoratori, dei sindacalisti, dei medici e dei cittadini di Casale che hanno lottato per liberare tutti da un pericolo impalpabile come la polvere ma tremendamente letale. Anche se la fabbrica di cemento-amianto è chiusa dal 1986 e l'aria della città è ormai pulita, il territorio è fortemente inquinato e una pesante eredità continua a gravare sui casalesi: il conto dei decessi per patologie causate dall'amianto cresce di anno in anno. Portando quella minaccia nei polmoni queste persone hanno dato un contributo fondamentale alla messa al bando dell'amianto in Italia e ora chiedono il divieto della produzione e dell'uso in tutti i paesi, la bonifica del loro territorio e la condanna dei massimi responsabili di questa tragedia.

della svizzera Eternit, celebrò a Casale nel 1906 un prospero matrimonio, che sarebbe durato ottant'anni, tra il cemento e la fibra di amianto (o asbesto), tradizionalmente considerata "indistruttibile". Naturalmente gli operai della Eternit italiana, che hanno lavorato duramente e con pochi diritti per rendere possibile la cerimonia, e i cittadini di Casale, invitati alle nozze con promesse di sviluppo e ricchezza, non furono informati che il conto era a carico loro e si pagava con la malattia e la morte, a causa delle microscopiche fibre di amianto che si andavano spargendo nell'aria. Qualcuno sapeva ma ha preferito il silenzio per non rovinare la festa: la correlazione tra l'amianto e l'asbestosi, una patologia professionale dei polmoni che può aggravarsi fino alla morte per asfissia, è nota fin dai primi del secolo scorso e quella tra l'amianto e il mesotelioma della pleura (tumore maligno tuttora privo di cura), sospettata già negli anni '30, è stata accertata negli anni '60; eppure la fabbrica continuò a produrre manufatti in cemento-amianto (lastre ondulate e piane, tubi, serbatoi, ecc.) fino al 1986, anno del fallimento dell'azienda per autoistanza.

Non sapremo mai quante persone sono morte nel periodo precedente alla guerra per malattie causate dall'amianto della Eternit, mentre è accertato che dal dopoguerra ad oggi solo a Casale più di 1500 persone - di cui 500 non dipendenti della fabbrica - hanno perso la vita e si prevede che molte altre se ne andranno ancora negli anni a venire, con un picco intorno al 2015, dati i lunghissimi tempi di latenza del mesotelioma.

Il "prezzo del progresso" sono loro.

L'occultamento delle informazioni da parte dei vertici aziendali, la sottovalutazione del rischio da parte delle istituzioni e della stampa, l'asservimento di tanti esperti di grido agli interessi del padrone, un servizio di igiene del lavoro aziendale che ancora nella seconda metà degli anni '70 si preoccupava solo di invitare i lavoratori a "non fumare", il reparto confino (qui chiamato "Cremlino") dove i lavoratori sindacalizzati venivano relegati a svolgere le mansioni più rischiose in un ambiente saturo di "polvere": sono tutti

elementi di un copione in parte simile a molte altre vicende operaie; certo anche da parte sindacale la presa di coscienza del rischio amianto e l'affermazione della salute come diritto non negoziabile non furono immediate, protraendosi fino agli anni '60, come altrove, una cultura della monetizzazione del rischio.

Ma alla fine di quel decennio il tema della salute divenne un nuovo terreno di conflitto sindacale in molte realtà produttive italiane e si diffuse un modello di lotta alla nocività basato sulla soggettività operaia: l'esperienza soggettiva del "gruppo omogeneo" operaio veniva riconosciuta come fonte autorevole di conoscenza dei processi produttivi e come l'unica misura scientificamente valida della tollerabilità o meno delle condizioni di lavoro (da cui il principio della "non delega" del controllo dell'ambiente di lavoro e della tutela della salute al padrone e agli esperti, e quello della "validazione consensuale" delle condizioni di lavoro da parte del gruppo operaio interessato).

Su quest'onda anche a Casale prese il via un forte ciclo di lotte contro la nocività, che sostanzialmente tenne anche quando altrove, negli anni '80, si ripiegava e si tornava a monetizzare la salute.

Ci furono numerose iniziative giudiziarie, a cominciare dalla vertenza per ottenere i riconoscimenti Inail di malattia professionale, ottenuti dai lavoratori nell'84, fino a un lungo processo penale, concluso in Cassazione nel '93 con una vittoria simbolica degli operai ammalati e dei familiari delle vittime nei confronti dei vertici della Eternit Italia, i cui reati furono riconosciuti ma considerati prescritti.

Nel frattempo la lotta, che già si avvaleva del sostegno di diversi medici (isolati nella propria comunità professionale), si era indirizzata verso la richiesta di messa al bando totale dell'amianto e la ricerca di alternative produttive, e il sindacato, pur in presenza di centinaia di lavoratori disoccupati, si oppose al tentativo di riapertura della fabbrica dopo la chiusura dell'86.

La Cgil e l'Associazione dei familiari delle vittime dell'amianto hanno coinvolto sempre di più la cittadinanza nelle iniziative di lotta.

Del resto tutta la popolazione di Casale è pesantemente colpita, perché all'inquinamento proveniente direttamente dall'impianto - pur ridotto dagli anni '70 dopo che le lotte di fabbrica avevano ottenuto la realizzazione di sistemi di filtraggio - nel corso degli anni di attività della Eternit si era aggiunta la contaminazione trasmessa dagli operai alle famiglie attraverso le tute coperte di polvere e quella dovuta all'irresponsabile (ma scientifica) diffusione nel territorio casalese, da parte della Eternit, di scarti di lavorazione dell'amianto (il cosiddetto "polverino"), regalati ai cittadini per realizzare pavimentazioni e coibentazioni.

Gran parte di questo materiale è ancora presente nelle stradine di accesso alle case e nei sottotetti. E delle 40-50 persone circa che ogni anno sono stroncate da un cancro, ormai da tempo la maggioranza sono cittadini che non hanno mai avuto rapporti diretti con la fabbrica.

A Casale Monferrato si è verificata una delle più gravi tragedie industriali del nostro paese, ma qui ci sono lavoratori, sindacalisti, medici, cittadini che hanno scelto di reagire, di praticare il conflitto scontando all'inizio una quasi totale solitudine, hanno sedimentato coscienza e cultura.

Recando una tremenda minaccia nei propri polmoni, queste persone sono state determinanti nella lotta che ha portato alla messa al bando dell'amianto in Italia (legge n. 257 del 1992), e hanno ottenuto la bonifica della fabbrica di Casale oltre all'avvio di un difficile piano di interventi su tutto il territorio casalese. Sono diventati punto di riferimento per tante altre comunità del nostro paese dove l'obiettivo della bonifica dei siti produttivi e del territorio è ancora lontano, e per quelle di molti paesi del mondo in cui persino la consapevolezza del rischio è ancora da conquistare.

Oggi sono i protagonisti di un grande processo, il più grande d'Europa nel suo genere, avviato a Torino perché l'accertamento della responsabilità di questa

tragedia giunga finalmente a toccare i massimi livelli: se lo svizzero Stephan Schmidheiny - un imprenditore miliardario, oggi testimonial dello “sviluppo sostenibile”... - e il barone belga Louis de Cartier de Marchienne sono stati rinviati a giudizio con le accuse di disastro ambientale doloso permanente e omissione dolosa di misure antinfortunistiche, per essere stati i veri proprietari delle fabbriche Eternit sparse per il mondo, ciò si deve anche al documentatissimo esposto presentato dai legali del sindacato e delle associazioni di Casale Monferrato al pubblico ministero del tribunale di Torino Raffaele Guariniello.

Con questo apporto l'inchiesta del magistrato ha potuto ricostruire, riunificandoli in un solo procedimento, quasi tremila casi di persone colpite da patologie causate dall'amianto, sia in relazione allo stabilimento Eternit di Casale, che era il più grande in Italia, che alle sedi di Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli).

È questa la ricchezza, umana e sociale, che ho scelto di rappresentare quando, nel settembre 2003, sono stato invitato da un piccolo festival, il MonFilmFest di Vignale Monferrato, a partecipare a un “gioco di cinema” insieme ad altri sei autori. Ognuno di noi avrebbe dovuto realizzare un video in una settimana, con l'unico vincolo che fosse girato nel Monferrato.

Affrontai il lavoro, con la collaborazione di Federico Triulzi, sulla base di alcuni colloqui effettuati in un precedente sopralluogo e delle informazioni contenute in un libro diffuso dalla locale Camera del Lavoro (Volpedo, M., Leporati, D., “Morire d'amianto”, La Clessidra, Genova 1997) e in una tesi di laurea. Quando arrivammo a Casale, la stampa locale annunciò che qualcuno si aggirava per la città con la telecamera per raccontare l'Eternit. Capii subito l'importanza che rivestiva nella comunità la storia, e le storie personali, che volevo approfondire e ne sentii la responsabilità.

Perciò mi misi all'ascolto, e mi accorsi subito che il dolore e la rabbia cui davo voce e immagine non emergevano nella forma scomposta e impotente

dell'invettiva, ma in una elaborazione politica più creativa e matura, capace di coltivare la memoria per proporla a tutti e di persistere nell'impegno con la consapevolezza della grande forza degli avversari ma anche della incontestabile legittimità dei propri diritti. Complice anche, occorre dirlo, la povertà dei mezzi produttivi a disposizione, fu tuttavia un indirizzo preciso quello di affidare la narrazione essenzialmente a questi volti e a queste voci così naturalmente potenti, riservando alla scelta registica la selezione dei punti di vista emblematici (sindacalisti, ex lavoratori, familiari delle vittime, medici, alcuni cittadini fermati per strada) e la composizione dell'intreccio narrativo delle varie testimonianze.

Il titolo che ho scelto è "Indistruttibile", traduzione del termine greco asbestos, ma anche - è stato notato - attributo caratteriale dei protagonisti del documentario.

Il film è cresciuto nelle mie mani, in certo modo, così come "chiedeva di essere fatto". E poiché vive in primo luogo nei suoi protagonisti, lo considero un'opera fatta "per", ma anche "con", queste persone.

Un problema - intendo oltre a quelli pratici, come la brevità proibitiva dei tempi di lavorazione, la rottura di un'automobile durante i frenetici trasferimenti da una location all'altra, ecc. - si è presentato quando ho cercato di riprendere l'interno della fabbrica, in quel momento oggetto di una difficile e pericolosa decontaminazione: nonostante le ampie assicurazioni che l'Assessore comunale all'Ambiente mi aveva fornito in precedenza, una volta giunto di fronte allo storico ingresso di via Oggero il responsabile dell'impresa che stava realizzando la bonifica si è opposto al rilascio dell'autorizzazione; l'Assessore ha subito questo irrigidimento preferendo, forse con qualche ragione, non aggiungere un ulteriore elemento di conflitto nel rapporto con l'impresa, già difficile a causa di contenziosi da tempo in corso

Sta di fatto che veniva adottato un atteggiamento opposto a quello della trasparenza. Nonostante questa scelta sia non solo criticabile dal punto di vista

dei diritti democratici ma anche controproducente per la stessa “immagine” che si vorrebbe preservare, molto spesso è così che agiscono istituzioni e imprese in caso di lavorazioni particolarmente delicate per il possibile impatto sull’ambiente e sulla salute, anche quando non ci sarebbe niente da nascondere se non l’oggettiva delicatezza della situazione. È stata necessaria una lunga e paziente trattativa per ottenere almeno alcune immagini, realizzate senza entrare nell’impianto ma affidando la telecamera al responsabile della bonifica.

Nell’intraprendere il gioco dei “Sette giorni per un film” - così il MonFilmFest aveva denominato l’iniziativa - mi ero chiesto se il soggetto che avevo scelto non fosse eccessivamente trasgressivo nell’ambito di un esperimento ideato, tra l’altro, per promuovere un territorio come il Monferrato che da tempo fa leva sulla qualità, sul cosiddetto “buon vivere” della provincia italiana.

Ma conclusi che avrei rispettato pienamente il “mandato” di valorizzare il Monferrato pur scegliendo di raccontare, di quella terra, non le riconosciute qualità paesaggistiche, artistiche, gastronomiche ma la tragedia legata alla produzione di cemento-amianto. Infatti considero l’esperienza di lotta e la competenza sociale e tecnica delle persone a cui stavo dando voce come una vera e propria ricchezza da mostrare, anche se non è materia per guide turistiche. Certo, è una ricchezza scomoda perché ci pone domande difficili sul significato della democrazia e dei diritti in una società in cui è normale che il profitto di qualcuno costi la morte ad altri. Inoltre, mentre il “girato” si accumulava nel corso della settimana a nostra disposizione, presto mi fu chiaro che avevo troppo materiale, troppe storie per riuscire a montare e rifinire in quelle poche ore un prodotto compiuto da presentare alla giuria.

Ma non volevo limitarmi, né sacrificare alle esigenze della competizione la ricchezza dell’esperienza che stavo vivendo.

Non stavo giocando per vincere, ma proprio per “giocare”. Alla fine della settimana consegnai in extremis (anzi, facendo attendere un bel po’ il pubblico

e i giurati) un film ancora grezzo. La visione era faticosa, ma l'impatto fu forte e la vincita del Premio del pubblico, di quel pubblico, fu un riconoscimento particolarmente gradito - più della menzione speciale della giuria cui si affiancava - e un segnale del fatto che quelle comunità sceglievano il ricordo e non la rimozione.

Nei primi mesi del 2004 ebbi modo di mettere ordine nel montaggio e arricchirlo con qualche elemento di contestualizzazione come fotografie, articoli di giornale, dati. Tornai alcune volte a Casale - come del resto continuo a fare avendo stretto diverse relazioni di amicizia - invitato dalla Cgil e dall'Associazione dei familiari delle vittime dell'amianto alle loro iniziative. Nel frattempo succedevano molte cose: l'avvio di un processo a Siracusa, altra ex sede Eternit, in parallelo all'inchiesta di Torino; a Casale il conto dei morti per mesotelioma pleurico cresceva fino a superare stabilmente la media di 40 all'anno (il picco, dicono, si sta avvicinando prima del previsto); e la signora Romana Blasotti Pavesi, presidentessa dell'Associazione dei familiari, che aveva già perso il marito (ex dipendente Eternit) 21 anni prima, poi la sorella 13 anni prima e il nipote un anno prima (entrambi mai stati lavoratori della fabbrica), nell'estate del 2004 ha perso anche la figlia cinquantenne (non lavoratrice): la scena finale in cui Romana, durante un'assemblea del marzo precedente, annuncia per conto della figlia che la malattia ha colpito anche lei e esorta tutti con straordinaria forza a continuare l'impegno per la bonifica, è l'unica sostanziale aggiunta a un lavoro che nel complesso, anche se con più compattezza e fluidità, è quello elaborato nella settimana del MonFilmFest.

"Indistruttibile" resta quindi, anche nella versione finale, un lavoro scarno ed essenziale.

Avrebbe potuto essere più ricco, ma mi è sembrato giusto metterlo in circolazione senza attendere che si presentasse la possibilità - peraltro rara in Italia - di accedere al circuito "alto" della produzione di documentari.

Rappresenta soprattutto uno strumento di videoazione con il quale sono intervenuto nel pieno delle stesse vicende che racconta.

Molti festival l'hanno selezionato in concorso e alcune giurie l'hanno premiato, ma le cose che più ripagano la fatica di un lavoro sostanzialmente autoprodotta come questo sono la commozione e la gratitudine dei protagonisti, le reazioni indignate del pubblico, il fatto che si sia messa in moto una circuitazione alternativa che in larga parte ha viaggiato in virtù di spinte autonome, fatta di proiezioni militanti e serate nell'ambito del circuito indipendente "Documè" per il documentario sociale.

I miei amici casalesi l'hanno riprodotto in copie DVD, grazie al contributo della Camera del lavoro e dell'Inca Cgil, e oltre a distribuirlo nelle assemblee di lavoratori e cittadini italiani l'hanno inviato in altri paesi, dalla Francia all'America del Sud.

Qualche condannato a morte dal capitalismo, sull'altra faccia del pianeta, può sicuramente giovarsi della loro esperienza.

Mi piace pensare che questo avvenga anche con il mio contributo.